



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge recante "Legge europea regionale 2011".

Relazione

Analisi della disciplina

La legge regionale n. 13/2010, intervenuta a disciplinare le procedure per le attività della Regione relative alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea, introduce lo strumento della legge europea regionale annuale al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa comunitaria (fase discendente del diritto comunitario).

La struttura del disegno di legge europea regionale annuale riprende i contenuti obbligatori indicati dall'articolo 11 della legge regionale n. 13/2010, che a sua volta si è ispirata al modello della legge comunitaria nazionale e delle leggi comunitarie adottate da altre regioni. In particolare, la L.R. n. 13/2010 prevede che la Regione adegui il proprio ordinamento non soltanto alle direttive comunitarie inerenti le materie di propria competenza, ma a tutti gli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Di conseguenza, il disegno di legge assicura il recepimento e l'attuazione tempestiva e programmata da parte della Regione, nelle materie di propria competenza, degli atti normativi comunitari, l'adozione delle misure necessarie a far fronte a eventuali procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano per inadempimenti della Regione stessa, e l'ottemperanza ad eventuali sentenze di condanna della Corte di giustizia della Comunità europea (articolo 16 della legge n. 11 del 2005).

In particolare, la tematica relativa alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano per comportamenti posti in essere dalle regioni, è divenuta ancora più attuale alla luce dell'inserimento dell'articolo 16 bis nella legge n. 11 del 2005. Questa disposizione stabilisce, infatti, un vero e proprio diritto di rivalsa esercitabile dallo Stato nei confronti delle regioni che, a causa delle violazioni di obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, abbiano determinato l'apertura di procedure di infrazione o non abbiano operato adeguatamente per la chiusura delle stesse.

Monitoraggio e analisi delle direttive comunitarie

La scelta di recepire la direttiva inserita nel disegno di legge è stata effettuata in seguito ad un preliminare lavoro di monitoraggio e analisi giuridica della normativa comunitaria, che ha visto impegnata la rete di funzionari con competenza in diritto comunitario ed internazionale prevista dalla delibera della Giunta regionale n. 17/28 del 27 aprile 2010. Il monitoraggio è stato circoscritto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

alle 95 direttive adottate dal gennaio 2011 al dicembre 2011, in quanto le direttive adottate precedentemente erano già state analizzate in occasione della predisposizione del disegno di legge europea regionale annuale 2010.

L'analisi, con l'obiettivo finale di individuare le direttive di possibile interesse regionale, si è svolta attraverso diverse fasi, esaminando per ogni direttiva l'oggetto e il termine di recepimento, la competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione (esclusiva statale, concorrente o residuale), la materia di competenza, l'eventuale normativa statale di recepimento. Una volta eliminate le direttive inerenti materie di competenza esclusiva statale, sulle quali la regione non ha alcun margine di intervento normativo, si è passati alla valutazione delle direttive aventi ad oggetto materie di competenza concorrente o residuale, tralasciando comunque quelle con un termine di recepimento non immediato inserite nel disegno di legge comunitaria 2011 attualmente all'esame delle Camere, del quale si è ritenuto opportuno di attendere gli esiti per valutare successivamente un eventuale recepimento a livello regionale.

Conclusa l'analisi sulla base dei criteri illustrati, tra le direttive emanate nel 2011 oggetto del monitoraggio, non ne è stata individuata alcuna sulla quale la Regione abbia interesse ad un recepimento autonomo.

Si è poi proceduto ad individuare, tra le direttive di competenza concorrente o residuale emanate nel 2011, quelle di cui dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della LR 13/2010, ovvero le direttive che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione da parte della Regione in quanto direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato (c.d. self-executing) oppure perché la Regione non ha interesse a discostarsi dal recepimento già effettuato a livello statale. Neppure in questo caso sono state individuate direttive da inserire nell'eventuale allegato alla presente relazione, secondo quanto disposto dal citato articolo 10.

La Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia

Una volta concluso il monitoraggio delle direttive emanate nel corso del 2011 senza averne individuata alcuna alla quale dare attuazione col presente disegno di legge, si è ritenuto opportuno recepire nell'ordinamento regionale un'importante direttiva di notevole interesse per la Regione, la n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. Tale direttiva è entrata in vigore il 9 luglio 2010 ed era quindi stata oggetto del monitoraggio effettuato precedentemente alla predisposizione del disegno di legge europea regionale 2010. Tuttavia, in quella sede, è stato ritenuto opportuno rinviarne il recepimento, per altro fissato al 9 luglio 2012, dando la precedenza al completamento del recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva servizi). È stato infatti ritenuto prioritario estendere l'ambito di applicazione della normativa regionale sullo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), di cui alla legge regionale n. 3/2008 articolo, 1 commi 16-32, a tutti i prestatori di servizi e di confermare per tutti i procedimenti amministrativi relativi alla produzione di beni e servizi le procedure di maggior favore previste dalla vigente normativa regionale, nonché modificare altre disposizioni regionali in contrasto con una direttiva fondamentale per la realizzazione del mercato unico quale la direttiva servizi.

Il recepimento Direttiva 2010/31/UE nel presente disegno di legge nasce invece dall'esigenza di disciplinare nel territorio regionale l'attuazione delle norme sulla prestazione energetica degli edifici, al momento regolamentata dal Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia". Tale Direttiva è stata abrogata dalla successiva Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia che, attraverso lo strumento della rifusione legislativa, ha ripreso al suo interno, in parte modificandoli, concetti e dispositivi già contenuti nella Direttiva 2002/91/CE. Pertanto, per poter legiferare in tema di prestazione energetica degli edifici, si deve attualmente far riferimento alla Direttiva 2010/31/UE.

L'obiettivo principale del recepimento è quello di consentire nel territorio regionale un'applicazione delle norme sulla prestazione energetica degli edifici più aderente alle corrispondenti regole europee. Si rileva, infatti, che la Commissione Europea ha avviato nel 2006 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per recepimento incompleto e non corretto della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, procedura proseguita con un parere motivato del 2010 e con un invito del settembre 2011 a conformarsi alle regole europee. I punti contestati dalla Commissione Europea sono la deroga dell'obbligo della certificazione energetica nel caso di locazione, la possibilità, nel caso di compravendita di edifici esistenti, di presentare una "autocertificazione" energetica in classe G al posto del certificato energetico, la mancata previsione delle ispezioni periodiche sugli impianti di climatizzazione estiva. A fronte della perdurante inerzia delle autorità italiane, la Commissione, ad aprile 2012, ha deciso di deferire l'Italia davanti alla corte di Giustizia dell'Unione europea per il mancato pieno recepimento della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, nel frattempo rifusa nella 2010/31/UE.

Altro obiettivo fondamentale è quello di implementare il "catasto dei certificati energetici" ed il "catasto degli impianti termici", indispensabili per un corretto monitoraggio e una migliore pianificazione energetica. A tal proposito si rappresenta che nell'ambito della strategia energetica europea denominata "20-20-20", la Direttiva 28/2009/CE ha fissato per l'Italia, nei settori elettrico e termico, un obiettivo di copertura con fonti rinnovabili, da raggiungersi nel 2020, pari al 17% dei consumi finali lordi di energia nei settori elettrico, termico e dei trasporti. Per il raggiungimento di tale obiettivo, il 15 marzo 2012 è stato emanato il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

con il quale, in virtù del meccanismo denominato “Burden Sharing”, viene codificato per ciascuna Regione un obiettivo specifico che per la Sardegna è pari al 17,8%. In caso di mancato raggiungimento dell’ obiettivo, si prevede la nomina da parte dello Stato di un apposito Commissario che, con oneri a carico della Regione, provvederà ad accordi con altre regioni per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile. La Giunta regionale, con la deliberazione n. 12/21 del 20.3.2012, ha approvato il Documento di indirizzo per le fonti rinnovabili, con cui ha codificato gli scenari al 2020 per il raggiungimento dell'obiettivo specifico per la Sardegna, che prevedono la copertura di un'aliquota significativa dei consumi di energia termica regionale con fonti rinnovabili, rendendo imprescindibile l’istituzione del “catasto degli impianti termici”, che consentirà di raggiungere e monitorare gli obiettivi specifici per il Macrosettore Termico.

Ancora, attraverso il recepimento della Direttiva 2010/31/UE, ci si propone di rendere le procedure più efficienti e meno costose per i cittadini attraverso la “dematerializzazione” dei documenti, di introdurre regole “virtuose” per migliorare la prestazione energetica degli edifici e nuovi standard costruttivi, quale ad esempio quello degli Edifici ad energia quasi zero, di definire un opportuno sistema di controlli e sanzioni in modo da garantire agli acquirenti/locatari di edifici una certa attendibilità sugli attestati di certificazione energetica che vengono rilasciati.

Per quanto concerne, in particolare, la certificazione energetica degli edifici, occorre considerare la specificità della materia, il cui elevato tasso tecnico impone l’individuazione di parametri unitari ai quali ancorare le politiche di efficienza energetica. Solo un’uniforme applicazione delle norme sull’intero territorio nazionale, infatti, può consentire il conseguimento di risultati apprezzabili in termini di risparmio energetico, ed ecco perchè la normativa proposta intende fare integrale riferimento a quanto stabilito a livello nazionale dal D.Lgs 192/2005 e dai relativi decreti attuativi per i seguenti aspetti:

- la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- l'applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
- i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
- i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti.

Tale impostazione è anche quella raccomandata dal comma 5 dell’art. 3 del D.M. 26.06.2009, “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, che, imponendo alle Regioni che avessero già legiferato di adeguarsi gradualmente alle metodologie dettate dalle norme nazionali, recita testualmente: le regioni e le province autonome che alla data del presente



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti dell'art. 4.

Pertanto, ci si discosterà da quelli che sono i dettami della normativa nazionale solamente per rendere l'applicazione della certificazione degli edifici in Sardegna più aderente alle regole europee in materia di efficienza energetica degli edifici o per rendere l'applicazione delle procedure più moderne ed efficienti.

Tenuto conto che il disegno di legge presenta numerosi rinvii alla normativa nazionale, suscettibile di possibili modifiche, all'art. 1 è stato fatto rinvio alla normativa nazionale in materia e ai relativi decreti di attuazione, comprese le loro successive modificazioni e integrazioni.

Stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto europeo

L'art. 7 della L.R. n. 13/2010 disciplina l'attuazione della normativa europea e la verifica di conformità, stabilendo al comma 1 che la Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea, alle sentenze della Corte di giustizia, nonché agli atti della Commissione europea che comportino obbligo di adeguamento; il comma 2 attribuisce alla Giunta regionale il compito di verificare costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea. La Giunta ha provveduto pertanto ad inviare alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l'elenco di atti di cui sopra in riferimento al 2011, ed a trasmettere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 11 del 2005, la relazione con le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.

Al fine di verificare lo stato di conformità dell'ordinamento della Regione, sono stati utilizzati i seguenti parametri di valutazione:

- stato dell'arte delle procedure di infrazione aperte nei confronti della Repubblica italiana per inadempimenti e violazioni del diritto dell'Unione europea da parte della Regione Sardegna
- provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;
- stato dell'arte delle procedure di indagine formale finalizzate alla valutazione di compatibilità dei regimi di aiuti di Stato concessi dalla Regione Sardegna a norma degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per quanto riguarda lo stato dell'arte delle procedure di infrazione, si segnala che nel corso del 2011 non risultano aperte nuove procedure a carico della Regione, mentre sono ancora in corso 4 procedure in materia ambientale. Nel 2011 la Commissione europea ha inoltre deciso l'archiviazione di una procedura.

Si segnala che nel corso dell'anno di riferimento la Commissione europea non ha adottato decisioni che attestano l'illegittimità o l'incompatibilità con il TFUE di regimi di aiuto concessi dalla Regione. Tuttavia risultano ancora aperte due procedure di indagine formale della Commissione europea finalizzate alla valutazione di compatibilità dei regimi di aiuto concessi dalla Regione Sardegna a norma degli artt. 107 e 108 del TFUE. Per quanto riguarda le procedure di recupero degli importi erogati in relazione ad aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione, si tratta di 3 casi, in 2 dei quali la Corte ha deferito l'Italia dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Analisi dell'articolo

Articolo 1 Finalità e oggetto

Finalità e oggetto del disegno di legge sono la disciplina di procedure e criteri finalizzati al miglioramento della prestazione energetica degli edifici nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna. Per conseguire tale obiettivo è necessario far riferimento alla Direttiva 2010/31/UE che, attraverso lo strumento della rifusione legislativa, ha aggiornato la Direttiva 2002/91/CE.

Al comma 2 si fa riferimento alla direttiva 2009/28/CE che, recepita nell'ordinamento nazionale mediante il D.Lgs. n. 28/2011, ha fissato per l'Italia, nell'ambito della strategia energetica europea denominata "20-20-20", un obiettivo di copertura con fonti rinnovabili pari al 17% per il 2020. Si tratta di un riferimento particolarmente importante in quanto la certificazione energetica degli edifici e la regolamentazione degli impianti termici, disciplinati nel presente disegno di legge, sono strumenti indispensabili per il conseguimento dell'obiettivo regionale pari al 17,8% all'interno del meccanismo "Burden Sharing" citato in premessa. Il riferimento a quanto stabilito a livello nazionale dal D.Lgs. n. 192/2005 è dovuto alla necessità di garantire una uniformità di disciplina in tutto il territorio nazionale, anche per le finalità di verifica e attestazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Al comma 3 si è ritenuto opportuno, per tutto quanto non disciplinato dal disegno di legge (ad esempio definizioni e ambito di applicazione), prevedere un rinvio di ampio respiro alla normativa comunitaria e nazionale in materia, compresi i decreti di attuazione. Poiché tale normativa è



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

suscettibile di possibili modifiche, è stata inserita una clausola di aggiornamento automatico alla nuove disposizioni in materia che dovessero successivamente intervenire.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Questa disposizione esclude dall'applicazione della legge gli edifici agricoli non residenziali non dotati di impianti termici, conformemente alla possibilità offerta dall'art. 4 par. 2 lettera c) della Direttiva 2010/31/CE che prevede un'apposita deroga per edifici agricoli non residenziali a basso consumo energetico.

La scelta di utilizzare come discriminante per l'esclusione dall'applicazione della legge, l'assenza di impianti termici è dettata dalla necessità di introdurre un criterio oggettivo e verificabile in base al quale stabilire se un edificio è effettivamente caratterizzato da un basso consumo energetico, concetto di per sé generico e non quantificabile. La maggior parte degli edifici e delle strutture produttive agricole nella nostra Regione, infatti, è effettivamente caratterizzata da un basso consumo energetico, non essendo tali edifici riscaldati, raffrescati o ventilati artificialmente. Il conseguimento dei requisiti minimi da raggiungere avrebbe quindi un costo sia per i nuovi edifici che per quelli esistenti e non si è ritenuto opportuno far gravare ulteriori costi su di un comparto già in crisi, che condurrebbe inoltre a risultati di scarso rilievo in termini di risparmio energetico. Sono naturalmente esclusi dalla deroga gli edifici agricoli residenziali, come ad esempio i locali adibiti ad agriturismo.

Articolo 3 Certificazione energetica degli edifici e attestati di certificazione

Tale articolo prevede che l'attestato di certificazione energetica dovrà essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal d.lgs n. 192 del 2005, nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" ed a quelle previste dal disegno di legge. Anche per quanto concerne le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici, si farà riferimento al decreto legislativo n. 192/2005 e alle "Linee guida".

Fermo restando quanto stabilito dal d.lgs n. 192 del 2005, l'attestato di certificazione energetica dovrà essere prodotto in caso di edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione, nel caso di compravendita e anche in caso di locazione. Quest'ultima fattispecie non è al momento prevista dalla normativa nazionale e costituisce uno dei motivi per cui la Commissione Europea nel 2010 ha ribadito, nell'ambito della procedura d'infrazione aperta contro l'Italia, il non corretto recepimento della normativa europea in discorso.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel caso di compravendita, il certificato energetico è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore. Sulla scorta di quanto disposto da altre regioni, tale disposizione, facendo diventare il certificato parte integrante del contratto, rafforza quanto stabilito dal d.lgs. n. 192 del 2005, che prevede semplicemente l'inserimento di un'apposita clausola nei contratti di compravendita o di locazione di edifici con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Si ritiene, infatti, che per diffondere e radicare la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, sia necessario dare maggiore rilevanza al certificato energetico, documento che fornisce ai potenziali acquirenti o locatari una informazione oggettiva delle prestazioni energetiche (e delle relative spese) dell'immobile da acquistare o affittare.

Al comma 7 si impone che gli annunci commerciali di edifici o singole unità immobiliari, posti in vendita o in locazione, debbano riportare non solo l'indice di prestazione energetica, come previsto dalla modifica al d.lgs. n. 192 del 2005 introdotta col d.lgs. n. 28 del 2011, ma anche la classe energetica, in maniera tale da fornire un'informazione più completa e di più agevole comprensione per l'utente.

L'autodichiarazione con cui il proprietario afferma che l'edificio oggetto di compravendita è di classe energetica G ed i costi per la gestione energetica dello stesso sono molto alti, non sostituisce l'attestato di certificazione energetica che, pertanto, andrà in ogni caso redatto in conformità al presente articolo. Con tale disposizione si supera uno dei punti maggiormente contestati dalla Commissione Europea alla legislazione italiana, accusata di aggirare la normativa europea e quindi di impedire di fatto ad acquirenti o locatari di conoscere la reale "performance energetica" della casa che si accingono a comprare o ad affittare.

Articolo 4 Soggetti abilitati alla certificazione

Il presente articolo rimanda alle disposizioni della normativa statale per quanto concerne i soggetti abilitati a redigere i certificati energetici.

Pertanto, in attesa dell'emanazione del D.P.R. previsto all'art. 4 del d.lgs. n. 192 del 2005, che dovrebbe definire i "requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici", l'attestato di certificazione energetica potrà essere redatto dai tecnici abilitati, così come definiti nell'art. 2 dell'allegato III del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Secondo quest'ultimo, "si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.”

Non si è ritenuto opportuno, in questa fase transitoria, definire un sistema regionale di formazione ed accreditamento dei certificatori, che potrebbe condurre ad un aggravio del procedimento e ad una lievitazione dei costi senza neppure fornire, viste anche le esperienze di altre regioni, una effettiva garanzia di qualità dei certificati energetici. A tal fine, si ritiene invece più efficace un solido sistema di controlli e sanzioni.

Gli attestati di certificazione energetica, redatti dai soggetti abilitati alla certificazione, dovranno essere rilasciati in conformità agli allegati 6 e 7 delle citate “Linee guida”, previsti, rispettivamente, per edifici residenziali e non residenziali.

Gli attestati indicano le condizioni e le modalità relative alla valutazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità professionali.

Articolo 5 Redazione ed invio dell’attestato di certificazione energetica

Si tratta di un articolo particolarmente importante perché evita le incertezze interpretative e applicative tipiche dei periodi transitori successivi all’entrata in vigore di nuove disposizioni. Vengono infatti individuate le procedure per la redazione ed l’invio degli attestati di certificazione energetica nel periodo transitorio che va dall’ entrata in vigore della legge alla creazione del sistema informativo regionale, per giungere a disciplinare la materia a regime, ovvero quando sarà definitivamente attivato il sistema informativo di cui all’articolo 9 del presente disegno di legge.

Si stabilisce che i soggetti certificatori dovranno inserire, entro 6 mesi dall’entrata in funzione di tale sistema, i dati dei certificati emessi in formato cartaceo prima dell’entrata in vigore della legge, qualora non dovessero averli già trasmessi alla Regione secondo quanto previsto dalle citate “Linee guida” di cui al D.M. 26 giugno 2005.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 6 Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di edifici ad energia quasi zero

La normativa nazionale, con il D.Lgs n. 192 del 2005 e con il D.Lgs n. 28 del 2011, individua un quadro complessivo di obblighi inerenti la copertura dei consumi finali di energia primaria mediante il ricorso a fonti di energia rinnovabile, articolato in una percentuale fissa ed in una crescente nel tempo.

Per quanto riguarda la parte fissa, i commi 1 e 2 del presente articolo ribadiscono gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale relativi alla copertura, con l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, di una aliquota dei consumi annui di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria, pari al 50% (al 20% per i centri storici).

Al comma 3, per quanto riguarda la parte variabile, crescente nel tempo, si impongono delle percentuali superiori per la copertura con fonti rinnovabili della somma dei consumi annui di energia primaria per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento rispetto a quelle indicate dal D.Lgs. n. 28/2011 per le annualità 2013 e 2016. Tale modifica è dettata dalla necessità di accelerare la conversione degli usi domestici di energia verso forme più sostenibili.

Con il comma 4, tenuto conto della elevata producibilità della fonte solare sia nel settore termico che elettrico a fronte dei suoi bassi impatti, si intende richiamare il progettista sulla particolare attenzione da riservare alla collocazione degli impianti solari già in fase di ideazione dell'edificio (esposizione, inclinazione, assenza di ombreggiamenti, superfici libere, ecc.).

Con il comma 5 si vuole ribadire l'obbligo di installazione di impianti fotovoltaici previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2011 e il relativo dimensionamento della potenza elettrica.

Con i commi 6 e 7, al fine di incentivare la diffusione di edifici ad elevate prestazioni energetiche, viene introdotto il concetto di edificio a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/CE, al momento non ancora presente nel panorama legislativo nazionale. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di competenza statale riguardanti i requisiti minimi degli edifici a energia quasi zero, si rimanda alle direttive di attuazione di cui all'articolo 13, da emanare con deliberazione della Giunta regionale. Nelle stesse direttive saranno definiti le premialità per gli edifici a energia quasi zero costruiti prima delle scadenze di cui all'articolo 9 della direttiva 2010/31/CE e per gli edifici ad energia quasi zero certificati secondo protocolli nazionali per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici (ad esempio ITACA), da adottarsi con le medesime direttive di attuazione. Si fa presente che tali tipologie di edifici, poiché obbligatori non prima del 2020 per il settore residenziale, necessitano di incentivi al fine di renderne conveniente la realizzazione. La graduale diffusione degli edifici ad energia quasi zero riveste un ruolo chiave nella strategia di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

contenimento dei consumi e, quindi, nel raggiungimento dell'obiettivo regionale nel meccanismo del "Burden sharing".

Articolo 7 Esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

Il presente articolo, riguardante l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, è stato elaborato in condivisione con gli enti locali competenti ai sensi della legge regionale n. 9 del 2006, nell'ambito del Tavolo tecnico istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 52/63 del 23.12.2011.

Il comma 1 richiama la disciplina vigente per quanto riguarda l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, ricomprendendo esplicitamente anche quelli alimentati da biomassa. Tale specifica si rende necessaria per non limitare l'attività di verifica e manutenzione - come, invece, spesso si registra - ai soli impianti a combustibili fossili.

Al comma 2, è richiamato l'obbligo previsto dalla vigente normativa statale di dotare di libretto di centrale gli impianti funzionanti mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore. Nelle more della definizione a livello nazionale di tale modello, per gli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore, si rimanda al modello di libretto di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 147.

Al comma 3 è introdotto l'obbligo, attualmente non presente nella normativa nazionale, della manutenzione ordinaria degli impianti termici funzionanti mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore.

Grazie al combinato disposto dei commi 2 e 3, sarà possibile avviare l'attività di censimento, verifica e manutenzione almeno degli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore, ora del tutto trascurate da parte degli enti preposti.

Il comma 4 intende superare un altro dei punti contestati dalla Commissione Europea alla legislazione italiana, introducendo l'obbligo delle ispezioni periodiche per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza superiore ai 12 kW, le cui modalità verranno definite nelle direttive di attuazione della Giunta, previa concertazione con gli enti preposti al controllo. Tali ispezioni, non ascrivibili alla semplice manutenzione ordinaria di cui al comma 2, dovranno contemplare una valutazione dell'efficienza del sistema e del suo dimensionamento, corredata da raccomandazioni in merito ai possibili miglioramenti.

Al comma 5 viene ribadito, conformemente alla normativa nazionale, che i controlli sugli impianti termici devono essere effettuati all'atto della prima messa in esercizio, nel caso di ristrutturazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

di impianti esistenti, di sostituzione del generatore di calore e nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma possono modificare l'efficienza energetica.

Al comma 6 viene standardizzata una procedura, già in essere presso alcune province, secondo cui i soggetti che effettuano le verifiche sugli impianti termici trasmettono per via telematica gli esiti delle stesse all'Ente preposto.

Con il comma 7 si ribadisce che per Enti preposti per territorio si intendono i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per le restanti parti del territorio.

Con il comma 8 si vogliono uniformare le procedure di controllo e manutenzione degli impianti termici sotto la regia regionale.

Al comma 9 viene definita per gli Enti preposti la priorità per i controlli che devono effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, dando precedenza agli impianti per i quali non è stata eseguita una regolare manutenzione.

Articolo 8 Servizi energetici centralizzati.

La norma introduce l'obbligo, per gli edifici di nuova costruzione con numero di unità immobiliari superiori a 4, appartamenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3, del decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di prevedere in sede progettuale la realizzazione di impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale ed estiva, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore e del freddo. Tale disposizione, non presente nella normativa nazionale, consentirà ai proprietari/locatari di ottenere notevoli vantaggi in termini economici sia per quanto riguarda i consumi sia per quanto concerne i costi di gestione (maggiore efficienza, minore potenza termica da installare, minori costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ripartizione delle spese in base ai consumi effettivi, esenzione del singolo dall'obbligo di provvedere annualmente in proprio ai controlli e alle denunce alla provincia dello stato dell'impianto, ecc.). Nel contempo la contabilizzazione permette di gestire in modo autonomo gli impianti centralizzati, consentendo di misurare la quantità di calore/freddo effettivamente consumata in ogni appartamento. Inoltre, la centralizzazione sia del calore che del freddo consentirà di avere le facciate degli edifici sgombre dalle unità esterne degli impianti termici e quindi più gradevoli dal punto di vista paesaggistico.

Con il comma 2, salvo cause tecniche o di forza maggiore, è previsto il divieto di conversione di impianti termici centralizzati esistenti in impianti termici individuali. Tale dispositivo introduce un divieto laddove la norma nazionale prevede una semplice raccomandazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Con il comma 3, si dispone, ribadendo quanto già previsto a livello nazionale, che in caso di installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, sono realizzati gli interventi necessari per permettere, se tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare.

Articolo 9 Sistema informativo regionale per la certificazione energetica e per gli impianti termici.

Catasto energetico degli edifici e catasto degli impianti termici.

Con i commi dal n. 1 al 3 vengono istituiti il Catasto Regionale delle Certificazioni Energetiche e il Catasto Regionale degli Impianti Termici. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Sardegna dovrà realizzare il Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici e per gli impianti termici, condiviso e georiferito, che conterrà documenti e dati dei Catasti di cui al comma 1. I requisiti e le modalità di funzionamento del sistema informativo saranno specificati nel dettaglio con le direttive previste all'art. 13 del disegno di legge.

I commi dal 4 al 9 contengono una serie di disposizioni tese al reperimento dei dati necessari al popolamento del Catasto Regionale degli Impianti Termici. L'importanza riservata all' istituzione dei catasti di cui sopra e al reperimento dei dati che dovranno contenere, è dovuta tra l'altro alla improcrastinabile necessità di monitorare l'energia termica prodotta e consumata in Sardegna, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo fissato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 citato in premessa.

Allo scopo di non perdere le informazioni inerenti gli impianti installati dopo dell'entrata in vigore della presente legge, il comma 4 introduce l'obbligo per gli installatori di denunciare agli Enti competenti per territorio l'installazione di nuovi impianti termici di qualsiasi specie e potenza. Le modalità con le quali i soggetti installatori devono denunciare il nuovo impianto saranno codificate con le direttive di cui all'art. 13. Nelle more della loro emanazione i singoli enti preposti per territorio, tali modalità verranno definite dagli Enti preposti con apposito provvedimento da rendersi noto alle popolazioni.

Al fine di acquisire, invece, i dati relativi al parco impianti esistente alla data di entrata in vigore della presente, i commi dal 5 al 9 contengono una serie di obblighi di comunicazione di dati tecnici in capo ai responsabili di impianti termici (comma 5), agli installatori (comma 7) ed ai Comuni (comma 9), in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 192 del 2005, che all'art. 3, comma 3 recita testualmente:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, [...], possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del d.P.R. 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.”.

- al punto 14 dell'Allegato L recita:

“14. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli enti o gli organismi da esse delegati, [...], con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.”.

Sulla base di tale disposizione, il comma 5 fa obbligo ai responsabili degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, di comunicare agli enti preposti per territorio, come definiti all'art. 7 della presente legge, i dati dei propri impianti, di qualsiasi potenza e specie, compresi gli impianti solari termici, quelli alimentati da biomassa o funzionati mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore. Le modalità di comunicazione sono stabilite dagli enti preposti con apposito provvedimento reso noto alle popolazioni entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge.

Il comma 6, codificando la seconda parte dell'art. 3 comma del d.lgs. n. 192 del 2005, obbliga i soggetti distributori di combustibile di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”, a comunicare agli enti preposti per territorio le informazioni relative all'ubicazione ed alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi 12 mesi.

Il comma 7, al fine di intercettare i dati degli impianti termici che ai sensi del precedente comma 5 non dovessero essere forniti da parte degli utenti, impone agli installatori di trasmettere agli enti preposti per territorio i dati tecnici e le dichiarazioni di conformità degli impianti installati nei 5 anni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

precedenti l'entrata in vigore del presente disegno di legge, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Il comma 8, allo scopo di non gravare ulteriormente gli utenti che, svolgendo regolarmente le attività di manutenzione, hanno già censito i propri impianti, introduce una deroga a loro favore rispetto agli adempimenti di cui ai commi 5, 6 e 7.

Il comma 9 è finalizzato a reperire dati relativi agli impianti termici in possesso dei Comuni. Tale necessità deriva dal fatto che alcune tipologie di impianti (ad esempio gli impianti solari termici), non essendo caratterizzati da una programmata e standardizzata attività di controllo da parte degli enti preposti, sfuggono al censimento che è invece ineludibile a causa del meccanismo del "Burden sharing". Per raggiungere lo scopo ci si avvale di quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 14 gennaio 2012 "Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili" che recita testualmente:

"1. I soggetti pubblici e, su richiesta del Gse, i soggetti privati, titolari di informazioni necessarie all'implementazione del sistema, sono tenuti a fornire i dati a loro disposizione necessari alle rilevazioni statistiche di cui alle schede riportate nell'allegato 1. I dati sono forniti secondo le modalità operative indicate dal Gse e per le sole finalità statistiche di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. Le sanzioni stabilite dal decreto legislativo n. 322 del 1989 si applicano ai soggetti pubblici e privati che, senza giustificato motivo, non ottemperino, nei tempi e nei modi stabiliti, all'obbligo di fornire i dati a loro disposizione necessari alle rilevazioni statistiche di cui al comma 1."

Il comma 10, regola il primo caricamento dei dati e del loro aggiornamento periodico nel Catasto Regionale degli Impianti Termici, prevedendo che gli enti preposti inseriscano nel sistema informativo i dati in proprio possesso, ottenuti in base ai commi precedenti, secondo modalità da stabilirsi con apposite intese.

Articolo 10 Dematerializzazione della documentazione relativa alla prestazione energetica degli edifici.

L'articolo definisce, attraverso il Sistema informativo di cui all'articolo 9, le procedure informatizzate di invio dei documenti previsti dalla normativa vigente in materia di prestazione energetica degli edifici (la relazione tecnica di cui all' articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

l'attestato di qualificazione energetica e l'attestato di certificazione energetica). Scopo della norma è quello di rendere le procedure più efficienti e meno costose per i cittadini e, allo stesso tempo, di ridurre la grande mole di documentazione cartacea da archiviare presso i comuni. Inoltre, con il popolamento del sistema informativo, la Regione disporrà di una base dati relativa agli edifici di tutto il territorio regionale idonea alle proprie attività istituzionali di controllo e pianificazione.

Articolo 11 Accertamenti ed ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici.

La norma stabilisce che i controlli sulla documentazione di cui all'articolo 10 saranno effettuati dalla Regione sia nei casi di edifici di nuova costruzione che per quelli soggetti a compravendita e locazione, onde garantire terzietà ed uniformità di giudizio su tutto il territorio regionale,

Articolo 12 Sanzioni

Vengono definite le sanzioni per gli inadempimenti rispetto agli obblighi previsti dal presente disegno di legge i cui proventi, introitati dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, saranno destinati allo svolgimento delle rispettive funzioni stabilite dal ddl medesimo e, in generale, dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.

Rispetto al D.Lgs 192/05, per quanto concerne le sanzioni per i professionisti, non si fa riferimento alle parcelle vidimate dagli ordini professionali, ma a quanto fatturato dai medesimi.

Le sanzioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, caratterizzate da un valore massimo e minimo, nelle more della emanazione delle direttive di attuazione di cui all'art. 13 che ne definiranno la gradualità, devono applicarsi con il valore minimo.

Articolo 13 Disposizioni finali

La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana con deliberazione il relativo Regolamento di attuazione che dovrà tra l'altro definire:

- a) le modalità di costituzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 9;
- b) modalità, criteri e priorità dei controlli sui certificati energetici e sui documenti di cui all'articolo 10;
- c) le modalità di applicazione delle sanzioni;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) l'adozione di protocolli nazionali per la valutazione della sostenibilità energetico e ambientale degli edifici;
- e) la definizione dei requisiti minimi delle caratteristiche degli edifici a energia quasi zero e delle relative premialità;
- f) la definizione di modalità e frequenza delle ispezioni degli impianti per la climatizzazione estiva;
- g) le comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 4;
- h) eventuali disposizioni aggiuntive a quanto previsto dal DM 26 giugno 2005 in materia di prestazioni energetiche degli edifici in considerazione delle specificità climatiche della Regione Sardegna.

Articolo 14 Copertura finanziaria

L'applicazione della presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio della Regione in quanto le risorse necessarie verranno reperite nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Amministrazione relativa all'informatizzazione delle procedure.

Articolo 15 Entrata in vigore

La legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.